



LA CORTE DI APPELLO DI TRENTO  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati

- 1) Dott. Presidente Anna Maria Creazzo
- 2) Dott. Consigliere Anna Luisa Terzi
- 3) Dott. Consigliere Camilla Gattiboni Rel.

Ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Nella causa civile iscritta a ruolo in data 13.05.2019 al n. **R.G.** **V.G.**,  
promossa con reclamo depositato in data 13.05.2019 avverso il decreto del Tribunale  
di Rovereto del 4-12.04.2019 (R.G. **V.G.**)

**DA**

**MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato  
e difeso *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato di Trento, nei cui uffici in Trento, Largo  
Porta Nuova n. 9 è domiciliato

**Reclamante**

**CONTRO**

**ILARIA** e **ANNARITA**, in proprio e quali esercenti la  
responsabilità genitoriale sul minore, **NOAH** (nato a  
il 2018), rappresentati e difesi dall'Avv. Alexander Schuster del Foro  
di Trento, presso il cui studio sito in Trento, via Abba n. 8 eleggono domicilio, giuste  
procure versate in atti

**COMUNE DI ROVERETO – UFFICIALE DELLO STATO CIVILE**

**Reclamati**

**E**

**con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la PROCURA  
GENERALE DELLA REPUBBLICA DI TRENTO  
OGGETTO: Stato civile (rettifica del nome e altri atti dello stato civile)**

\*\*\*

**Fatto e svolgimento del procedimento**

Nel 2017 le signore [ ] e [ ] unite civilmente, decidevano di recarsi in Spagna per accedere alle tecniche di fecondazione assistita, che veniva effettuata con ovocita della signora [ ] e seme di donatore anonimo. Il trattamento di fecondazione assistita dava esito positivo portando ad una gravidanza e in data [ ] 2018 nasceva presso l'Ospedale [ ] di [ ] il minore Noah [ ]

In data [ ] 2018 le signore [ ] e [ ] procedevano alla dichiarazione di nascita del minore presso il Comune di [ ] ai sensi dell'art. 30, co. IV, D.P.R. 396/2000.

L'atto di nascita del minore veniva formato dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di [ ] per poi essere trasmesso, ai sensi dell'art. 12, co. VIII, D.P.R. 396/2000, al Comune di Rovereto, ove le signore [ ] e [ ] sono residenti, per la trascrizione nei relativi registri.

In data 23.11.2018 l'Ufficiale dello stato civile di Rovereto esprimeva il proprio diniego alla trascrizione dell'atto facendo riferimento all'impossibilità di trascrivere un atto di nascita con doppia maternità per contrarietà all'ordine pubblico e alle previsioni di cui all'art. 250 c.c.

Avverso detto provvedimento, in data 14.02.2019 le signore [ ] e [ ] proponevano ricorso ex art. 95 D.P.R. 396/2000 innanzi al Tribunale di Rovereto, affinché fosse accertata l'illegittimità del rifiuto e fosse ordinata la trascrizione nei

registri comunali dell'atto di nascita di Noah, come redatto dall'Ufficiale di stato civile del Comune di

Nel procedimento iscritto al n. V.G. /2019 veniva emesso il decreto depositato il 12.04.2019, con il quale il Tribunale di Rovereto accoglieva il ricorso presentato dalle signore e , dichiarando l'illegittimità del rifiuto dell'Ufficiale di Stato civile di Rovereto di data 23.11.2019 e ordinando al medesimo di trascrivere nei propri registri l'atto di nascita relativo al minore Noah

Nel provvedimento il Tribunale precisava:

- sul diniego di trascrizione di atti interni da parte dell'Ufficiale dello stato civile di Rovereto, che quest'ultimo, di fronte all'atto (non impugnato) inviatogli ai sensi dell'art. 12, comma VIII, D.P.R. 396/2000 dall'Ufficiale dello stato civile di non avrebbe potuto esercitare alcun ulteriore controllo di merito rispetto a quello già effettuato dall'Ufficiale del Comune di provenienza;
- sulla pretesa contrarietà dell'atto all'ordine pubblico interno, che – alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza, anche di legittimità, enunciati in riferimento a rapporti e *status* formatisi all'estero – “... il concetto di ordine pubblico deve essere inteso in maniera ampia e ispirarsi prevalentemente alla tutela dei diritti della persona, alla stabilità dei legami affettivi e/o giuridici già costituiti, avendo particolare attenzione alla continuità degli affetti e degli *status* familiari preesistenti ...” e che la stessa giurisprudenza attribuisce particolare rilievo – considerandolo prevalente – al superiore interesse del minore, il quale nella sua rilevanza costituzionale primaria si sostanzia anche nel diritto alla conservazione dello *status* di figlio. Il Tribunale concludeva sul punto ribadendo che “... Tali principi, espressi – per come già detto – in riferimento a legami e *status* familiari creatisi all'estero, devono presiedere, a maggior ragione, ad ipotesi come quella in esame, in cui la nascita del minore e la creazione del legame familiare sono venuti in essere entro confini nazionali e sono già stati riconosciuti come esistenti da atti interni al nostro ordinamento dello Stato civile: in caso contrario si determinerebbe una situazione di

incertezza giuridica circa lo status di figlio minore, che influirebbe negativamente sul diritto all'identità personale e sociale – come componente della famiglia ...”;

- sulla pretesa contrarietà all'art. 250 c.c., che l'Ufficiale dello stato civile di Rovereto non avrebbe tenuto conto dell'evoluzione che ha interessato i concetti di coppia e genitorialità nel nostro ordinamento, mentre il sistema normativo attuale riconosce espressamente la coppia omosessuale e si spinge fino al riconoscimento della sua genitorialità, quantomeno attraverso l'interpretazione del dato normativo come effettuata dalla recente giurisprudenza della Corte Costituzionale. Si porrebbe pertanto la necessità di una lettura più ampia dell'art. 250 c.c., nel quale i termini “madre” e “padre” dovrebbero essere intesi non con accezione escludente o limitatrice, bensì “... volti ad individuare i soggetti qualificati a rendere la dichiarazione di riconoscimento, senza esclusione quindi della omogenitorialità ...”.

Avverso il decreto del Tribunale di Rovereto, con atto depositato in data 13.05.2019, il Ministero dell'Interno proponeva reclamo ex art. 739 c.p.c. e art. 96 D.P.R. 396/2000, sostenendo la legittimità del rifiuto alla trascrizione dell'atto di nascita del minore da parte dell'Ufficiale dello stato civile di Rovereto, osservando preliminarmente:

- in ordine alla legittimazione del Ministero dell'Interno ad interloquire (intervenendo nei relativi giudizi nonché proponendo le relative impugnazioni) nelle vicende concernenti la tenuta dei registri dello Stato civile, che la stessa sia da intendersi come definitivamente acquisita sulla base della recente pronuncia delle SS.UU. n. 12193/2019, nella quale la Suprema Corte si è pronunciata relativamente alla trascrizione nei registri dello Stato civile di un provvedimento giurisdizionale straniero, ritenendo che il focus centrale di detta pronuncia attenga al fatto che il rifiuto dell'Ufficiale di Stato civile, se non determinato da vizi formali, dia luogo ad una controversia di stato nella quale il Ministero ed il Sindaco sono titolari di legittimazione processuale;

- relativamente ai termini di impugnazione, che la notificazione del provvedimento del Tribunale fosse avvenuta irrualmente in data 03.05.2019 tramite PEC nei confronti del Comune di Rovereto e pertanto non fosse idonea a far decorrere i termini di cui all'art. 739 c.p.c., e che in ogni caso che il termine per impugnare venisse a scadere non prima del 13.05.2019 (la data di deposito in cancelleria del ricorso).

Il Ministero ha quindi proposto i seguenti motivi di ricorso:

1. inapplicabilità degli articoli 95 segg. D.P.R. n. 396/2000 – nullità e/o revoca del decreto impugnato, argomentando dalla pronuncia delle SS.UU. n. 12193/2019, in quanto la questione su cui ha deciso il Tribunale di Rovereto integra una questione di stato che esula dal procedimento di volontaria giurisdizione di cui agli artt. 95 ss. del D.P.R. 396/2000;
2. erroneità nel merito della decisione, ritenendo non coerente il richiamo effettuato dal Giudice di *prime cure* relativamente al principio di non contraddizione, nonché del tutto errato il rilievo dal medesimo effettuato relativamente alla mancata impugnazione dell'atto formato dall'Ufficiale dello stato civile di \_\_\_\_\_, con il rilievo che in tal modo il Tribunale avrebbe trascurato di considerare il principio secondo cui il giudice ordinario può e deve disapplicare l'atto amministrativo illegittimo che assume rilievo ai fini della decisione stessa. Inoltre, secondo il Ministero reclamante, sono del tutto errate e prive di fondamento le considerazioni ulteriori con cui il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza relativa al riconoscimento di atti di nascita stranieri, dal momento che la presente vicenda attiene invece ad una nascita avvenuta in Italia soggetta esclusivamente alla normativa interna. In quanto tale, l'atto di nascita del minore è *ab origine* illegittimo perché contrario alle disposizioni che direttamente lo regolano nell'ordinamento al quale appartiene;
3. in subordine, trascrizione della sola madre-puerpera, una volta documentata sufficientemente la sua identità ex art. 30 D.P.R. 396/2000.

Il reclamante ha quindi concluso chiedendo alla Corte d'Appello: in via principale di annullare e/o revocare l'impugnato decreto per inapplicabilità del procedimento di cui agli artt. 95 ss. del D.P.R. 396/2000; in subordine di respingere integralmente il ricorso di primo grado previa disapplicazione dell'atto formato dall'Ufficiale dello stato civile di \_\_\_\_\_ e in estremo subordine, di ordinare la trascrizione dell'atto di nascita del minore limitatamente alla propria madre-puerpera previa parziale disapplicazione dell'atto formatosi a \_\_\_\_\_, con compensazione delle spese.

Con memoria difensiva e di costituzione dd. 18.07.2019 il minore Noah

\_\_\_\_\_, Ilaria e \_\_\_\_\_ Annarita, quali esercenti la responsabilità genitoriale, si sono costituite, eccependo la carenza di legittimazione del Ministero e l'inammissibilità del reclamo, deducendone altresì l'infondatezza per le seguenti ragioni.

Sotto il primo profilo, rilevano la diversità di fattispecie rispetto al giudizio di cui a SS.UU. n. 12193/2019 e ribadiscono l'illegittimità del riconoscimento di una vasta legittimazione della Pubblica Amministrazione nelle azioni di stato e di rettificazione, nonché – in ogni caso – l'inammissibilità di un'impugnazione di un soggetto non intervenuto in primo grado; nell'ipotesi in cui si riconoscesse la legittimazione ad agire del Ministero, viene sollevata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 95 e 96 DPR 396/2000 in combinato disposto con gli articoli 100 e 105 c.p.c., per contrasto con gli articoli 2, 24, comma 1, e 111, comma 2, nonché art. 11 e 117, comma 1, Cost. in relazione all'art. 8 CEDU quale parametro interposto, con la richiesta di termini per una memoria illustrativa in riguardo. Evidenziano che il Comune non era intervenuto nel procedimento di primo grado e contestano anche la legittimazione del Sindaco, estendendo le considerazioni sopra esposte in merito alla carenza di legittimazione del Ministero. Eccepiscono, in ogni caso, l'inammissibilità per tardività del reclamo.

Nel merito, ribadiscono la corretta applicazione del rito camerale di volontaria giurisdizione, proprio dei ricorsi per rettificazione, da parte del Tribunale di Rovereto;

l'inammissibilità della delibazione della legittimità di un atto formato da altro ufficiale italiano; la legittimità della menzione di due madri in un atto relativo a minore nato in Italia.

Infine, quanto alla domanda di annotazione della sola madre puerpera, formulata dal Ministero in via subordinata, i reclamati ne evidenziano la funzione sintomatica dell'inconsistenza della tesi principale di controparte, secondo la quale l'*optimum* sarebbe l'accoglimento della richiesta di cancellazione di entrambi i genitori, con la privazione dello *status filiationis* e la lesione del diritto all'identità personale di cui è titolare il minore. Il difensore del reclamato ha comunque depositato certificato di assistenza al parto, dal quale si evince che la partoriente è Ilaria e ha concluso chiedendo il rigetto del reclamo in quanto inammissibile o comunque infondato, con favore delle spese.

E' intervenuto in giudizio anche il Procuratore Generale, depositando memoria in data 28.06.2019, nella quale ha argomentato a sostegno dell'ammissibilità del reclamo e della legittimità del rifiuto dell'Ufficiale dello Stato civile di Rovereto di eseguire la trascrizione richiesta, concludendo per la riforma del decreto impugnato.

All'udienza collegiale fissata del 18.07.2019 sono comparsi l'Avvocato dello Stato per il Ministero dell'Interno reclamante, il quale ha sottolineato l'opportunità di un rinvio stante la rilevanza di una questione analoga e pendente dinnanzi alla Corte Costituzionale, e il procuratore di parte resistente, il quale si è opposto al rinvio richiamandosi alla propria comparsa di costituzione, nonché il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trento, la quale ha ribadito la legittimità del reclamo e non si è opposto alla richiesta di rinvio.

La Corte si è riservata, assegnando alle parti un termine fino al 15.09.2019 per memorie illustrative con particolare riferimento alla questione della legittimazione e dell'inammissibilità del reclamo.

Il Ministero dell'Interno, con memoria dd. 06.09.2019, riportandosi e insistendo sulle conclusioni formulate nell'atto di reclamo, ha replicato all'eccezione di tardività del reclamo; ha ribadito la legittimazione del Ministero, secondo quanto disposto dalla recente Cass. SS.UU. n. 12193/2019; ha argomentato in ordine all'opportunità che il Collegio disponga un rinvio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Pisa con l'ordinanza richiamata nel reclamo e ad esso allegata; ha richiamato la richiesta subordinata del Ministero di ordinare la trascrizione dell'atto di nascita esclusivamente in relazione alla madre biologica e ha sottolineato la "lampante illegittimità" dell'atto di nascita formato dall'Ufficiale dello Stato civile di \_\_\_\_\_ in relazione alle norme interne, con conseguente doverosa disapplicazione da parte del Giudice Ordinario. Il difensore dei reclamati, con memoria dd. 16.09.2019, richiamando integralmente le eccezioni difensive già avanzate nell'atto di costituzione, ha approfondito le questioni indicate dal Collegio.

Il procedimento è quindi stato esaminato e deciso dalla Corte nella camera di consiglio del 07.11.2019.

\*\*\*

#### Motivi della decisione

A) Va preliminarmente rilevato che l'impugnazione è stata proposta dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 96 DPR n. 396/2000, che richiama gli art. 737 e ss. c.p.c., con il deposito del reclamo avvenuto tempestivamente il 13.05.2019 entro i 10 giorni contemplati dall'art. 739 c.p.c. e decorrenti dalla notifica fatta in data 03.05.2019 a cura dell'avvocato di parte ricorrente (prodotta nel fascicolo del Ministero).

Quanto alla legittimazione del Ministero, va considerato che nella pronuncia delle S.U. n. 12193 del 6.11.2018-08.05.2019 la Corte ha chiarito che il procedimento previsto dagli artt. 95-96 del DPR 396/2000 mira a "...eliminare una difformità tra la situazione di fatto quale è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione di legge, e quella



risultante dai registri dello stato civile, a causa di un vizio comunque originatosi nel procedimento di formazione dei relativi atti (cfr. Cass. sez. I sent. 21094/2009; 2776/1996; 10519/1990). La funzione della rettificazione resta infatti strettamente collegata con quella pubblicitaria propria dei registri dello stato civile e con la natura meramente dichiarativa delle annotazioni ivi riportate, aventi l'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 451 c.c. ma non costitutive dello *status* cui i fatti da esse risultanti si riferiscono. ... Nell'esercizio delle funzioni di Ufficiale dello stato civile, il Sindaco agisce poi, ai sensi dell'art. 1 del DPR 396/2000, in qualità di ufficiale del governo e quindi non già come organo di vertice e legale rappresentante dell'Amministrazione comunale, bensì come organo periferico della Amministrazione statale, dalla quale dipende e alla quale sono pertanto imputabili gli atti da lui compiuti nella predetta veste, nonché responsabilità per i danni dagli stessi cagionati (cfr. Cass. sez. I n. 7210/2009; sez. III, n. 15199/2004; 1599/2000). Com'è noto, la competenza in materia di tenuta dei registri dello stato civile, già spettante al Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 13 del R.D. 1238 del 1939, è stata in seguito trasferita al Ministero dell'Interno, al quale l'art. 9 del DPR 396/2000 attribuisce il potere di impartire istruzioni agli ufficiali dello stato civile nonché la vigilanza sui relativi uffici, da esercitarsi attraverso il Prefetto: pur non essendo certo che questi poteri costituiscano espressione di un rapporto di gerarchia in senso proprio, tale da consentire al Ministero di annullare gli atti compiuti dagli ufficiali di stato civile (cfr. le contrastanti pronunce del Giudice amministrativo: C.d.S., sez. III, n. 5047/2016; 5043/2015; 4897 e 4899/2015), è pacifico che le predette istruzioni rivestono carattere vincolante per questi ultimi, ai quali è espressamente imposto l'obbligo di uniformarvisi e ciò al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio e l'unità di indirizzo nell'interpretazione di disposizioni dalla cui applicazione discendono effetti determinanti per la tutela dei diritti sia personali che patrimoniali. La circostanza che la corretta e uniforme applicazione delle predette disposizioni risponda a un'esigenza obiettiva dell'ordinamento, nel cui perseguimento l'Amministrazione non agisce in qualità di parte, non consente quindi di escludere la configurabilità di un autonomo interesse, concreto e attuale, tale dal legittimare l'intervento del Ministero

nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento dell'efficacia del provvedimento straniero e la correlata richiesta di trascrizione, indipendentemente dalla proposizione, contestuale o paventata di una domanda di risarcimento dei danni cagionati dal rifiuto dell'Ufficiale dello stato civile...".

Analoga *ratio* è ravvisabile nella partecipazione del Ministero anche nel caso della presente e controversa trascrivibilità dell'atto di nascita, in quanto portatore di un interesse alla corretta e all'uniforme applicazione delle disposizioni in materia di tenuta dei registri, con conseguente sua autonoma legittimazione all'impugnazione del provvedimento del Tribunale di Rovereto.

B) Premesso questo, i motivi di reclamo formulati dal Ministero dell'Interno non possono essere accolti, per le ragioni di seguito esposte.

1) Vanno operate alcune preliminari e necessarie considerazioni circa la natura e l'ambito oggettivo del procedimento disciplinato agli artt. 95 e 96 dal D.P.R. n. 396 del 2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma della L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 2, comma 12), rammentando che il D.P.R. 396/2000 ha integralmente sostituito il precedente R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, recante l'ordinamento dello stato civile, i cui artt. da 165 a 178 già disciplinavano, in modo analogo, il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile.

Per la chiarezza e completezza espositiva, ritiene la Corte di riportare direttamente alcuni passi della motivazione della sentenza della prima sezione civile della Corte di Cassazione n. 13000 del 15.05.2019 (successiva alla sentenza n. 12193/2019 delle S.U., sopra richiamata), che propongono una lettura e interpretazione delle norme citate, della cui applicazione si discute anche presente vicenda.

*"...5.1. L'art. 95 predetto dispone che "Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende*

*opporsi a un rifiuto dell'Ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento. Il procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere il procedimento di cui al comma 1. L'interessato può comunque richiedere il riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli se questo costituisce ormai autonomo segno distintivo della sua identità personale"; il successivo art. 96, invece, sancisce che "il tribunale può, senza particolari formalità, assumere informazioni, acquisire documenti e disporre l'audizione dell'Ufficiale dello stato civile. Il tribunale, prima di provvedere, deve sentire il procuratore della Repubblica e gli interessati e richiedere, se del caso, il parere del giudice tutelare. Sulla domanda il tribunale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 c.p.c. e segg. nonché, per quanto riguarda i soggetti cui non può essere opposto il decreto di rettificazione, l'art. 455 c.c. (...)"*

Ciò premesso, la Suprema Corte ricostruisce l'ambito della cognizione del giudice ordinario nei seguenti termini: "5.3.1. Una volta sancito che il procedimento in esame è volto a eliminare una difformità tra la situazione di fatto, quale è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione di legge, e come, invece, risulta dall'atto dello stato civile, per un vizio comunque e da chiunque originato nel procedimento di formazione dell'atto stesso, in quanto la funzione degli atti dello stato civile è proprio quella di attestare la veridicità dei fatti menzionati nei relativi registri, ciò che effettivamente rileva non è - o, almeno, non lo è in via primaria - quale sia la tipologia di sindacato spettante all'Ufficiale dello stato civile, certamente non equiparabile a quello dell'autorità giudiziaria in un'azione di stato, ma quale sia l'ambito della cognizione del giudice che, in un panorama complesso quale quello attuale della genitorialità, sempre più percorso dalla scomposizione del processo generativo per effetto delle tecniche di procreazione medicalmente assistita..." deve esaminare la legittimità del

diniego opposto dall'Ufficiale dello stato civile (del Comune di Rovereto) alla trascrizione dell'atto di nascita, formato dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di

Ritiene il Collegio che il Giudice del Tribunale di Rovereto, chiamato a pronunciarsi sulla dedotta illegittimità del rifiuto di trascrizione dell'atto di nascita di Noah "... il cui procedimento si configura non come giudizio di costituzione diretta di uno status filiationis bensì di verifica della corrispondenza alla verità di una richiesta attestazione" (cfr. Cass. 13000/2019) disponeva di una cognizione piena sull'accertamento della corrispondenza di quanto richiesto dalle ricorrenti in relazione alla domanda di trascrizione dell'atto di nascita del figlio e alla congruenza delle indicazioni in esso contenute con la realtà generativa (genetica, biologica e intenzionale) del minore, potendo, così, a questo limitato fine, avvalersi, come ha fatto, di tutte le risorse istruttorie fornitegli dalla parte: "...una simile conclusione, del resto, è pienamente coerente con la previsione del D.P.R. n. 396 del 2000, art. 96, che, come si è già visto, consente al tribunale, seppure senza particolari formalità, di "...assumere informazioni, acquisire documenti e disporre l'audizione dell'Ufficiale dello stato civile...", altresì obbligandolo, prima di provvedere, a sentire il Procuratore della Repubblica e gli interessati..." ed a "richiedere, se del caso, il parere del giudice tutelare...".

2) Pertanto, esaminando ora il secondo motivo di reclamo, alla competenza della Corte è devoluto nuovamente il compito di valutare, in primo luogo, la "corrispondenza tra il fatto quale dovrebbe essere nella corretta applicazione della legge e quello che risulta dall'atto di stato civile" del quale l'Ufficiale dello stato civile di Rovereto ha rifiutato la trascrizione, senza che rilevi la causa che ha determinato la difformità (cfr. Cass. 7530/86; 4922/78)<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 7530 del 16.12.1986 così massimata: "Il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile, disciplinato dal titolo IX del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, può essere promosso per l'eliminazione di ogni ipotesi di difformità fra la realtà effettiva, alla stregua della normativa vigente, e quella riprodotta negli atti stessi, indipendentemente dalla ragione di tale difformità

Le dichiarazioni rese dalle reclamate all'Ufficiale dello stato civile di \_\_\_\_\_ sono, di per se stesse, produttive di effetti giuridici riguardo alla condizione giuridica della persona cui si riferiscono (per l'immediatezza della produzione degli effetti derivanti dal riconoscimento) e l'ufficiale ha il potere/dovere di rifiutare la trascrizione se la ritenga in contrasto con l'ordinamento e con l'ordine pubblico, indicandone le ragioni (cfr. D.P.R. n. 396 del 2000, art. 7): la verifica da compiere in questo giudizio, sulla base delle argomentazioni e dei motivi di reclamo, sarà quindi diretta ad accertare se il rifiuto opposto dall'ufficiale determini una contraddizione fra il fatto, qual è stato nella realtà (o quale avrebbe dovuto essere nell'esatta applicazione della legge) e la situazione che si determina a seguito del rifiuto assoluto di trascrizione dell'atto di nascita o a seguito della trascrizione della sola madre partoriente.

2.1) La realtà del fatto è quella derivante dalla normativa vigente e questo comporta la necessità di individuare la disciplina in tema di filiazione applicabile, in questo momento, al minore nato in Italia da fecondazione eterologa praticata all'estero da una coppia omosessuale<sup>2</sup>.

---

e dal soggetto che l'abbia causata. Pertanto, ove la nascita di un figlio venga dichiarata dalla madre in qualità di "coniugata", con la conseguente attribuzione del cognome del marito, il suddetto procedimento, qualora la denunciante sia in effetti "divorziata", e non operi nei confronti del figlio la presunzione di concepimento durante il matrimonio secondo le disposizioni dell'art. 232 cod. civ., può essere attivato non soltanto per la correzione nell'atto di nascita dello "status" della dichiarante, ma anche per l'emenda dell'errore consistente nella assegnazione al neonato del cognome dell'ex coniuge"; Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 4922 del 28/10/1978: "Il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile, disciplinato dal titolo nono del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238 (ordinamento dello stato civile), è ammissibile ogni volta che sia diretto ad eliminare una difformità tra la situazione di fatto, quale è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione di legge, e quale risulta dall'atto dello stato civile, per un vizio, comunque e da chiunque originato, nel procedimento di formazione di esso. Pertanto, tale procedimento può essere promosso dal padre, il quale assuma che la dichiarazione della nascita del figlio e l'imposizione allo stesso del nome sono state effettuate dalla levatrice, al di fuori delle ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 70 primo comma del citato decreto, tale potere le è attribuito, poiché la domanda, così formulata, non tende ad introdurre una modificazione nel nome spettante alla persona, ma soltanto a far coincidere il nome, quale risulta dall'atto dello stato civile, e che si assume invalidamente imposto dalla levatrice, con quello realmente spettante al neonato".

<sup>2</sup> Partendo da tale individuazione, poi, "il giudice del merito, proprio perché investito esclusivamente della corrispondenza alla verità del complesso di elementi fattuali documentati dalla parte richiedente, non ha limitazioni per decidere: ove valorizzerà questi ultimi e la coerenza del percorso ivi descritto" dovrà riconoscere il diritto a formare un coerente atto di nascita e la fondatezza dell'azione diretta a ottenerne la trascrizione.

Va premesso che il nostro ordinamento non prevede un modello di genitorialità fondato esclusivamente sul legame biologico tra il genitore e il nato.

L'evoluzione scientifica –tecnologica e l'evoluzione dei costumi e della cultura comporta oggi la possibilità di riconoscere tre diversi tipi di genitorialità (e quindi di costituzione dello *status filiationis*): quella da procreazione naturale, quella da adozione legittimante (ex lege 184/83) e quella da procreazione medicalmente assistita (di seguito PMA, legge 40/2004).

Solo la prima è fondata sul dato biologico-genetico, mentre nelle altre due, definite come forme genitorialità “sociale” e “affettiva”, prevale l'aspetto volontaristico, ferma l'identità di *status* ex art. 315 c.c.<sup>3</sup>.

Senza dubbio la filiazione giuridica non coincide con la discendenza o l'appartenenza genetica: tanto si ricava dall'art. 30, comma 4 Cost. (le norme di rango primario fissano i limiti alla ricerca della paternità con disposizioni tipiche e di stretta interpretazione, ispirate alla salvaguardia dei diritti fondamentali, cfr. C. Cost. n. 70/ 1965); dal diritto riconosciuto alla madre di evitare l'attribuzione dello *status* mediante la scelta di non indicazione della maternità nell'atto di nascita (art. 30 comma primo, D.P.R.396/2000 che introduce il c.d. “parto in anonimato”), con scissione *ex lege* della genitorialità naturale da quella giuridica<sup>4</sup>; dalla previsione di termini decadenziali -tranne che per il minore- all'esperimento delle azioni ablativo (artt. 241 e 263 c.c. novellati nel 2013)<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> L'art. 315 c.c., dopo la sostituzione operata dall'art. 1, comma 7 della legge 219/2012, afferma il principio di uguaglianza nei seguenti inequivocabili termini: “*Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico*”.

<sup>4</sup> Se successivamente la madre decida di rimuovere l'anonimato, la genitorialità che ne consegue è solo affettiva, non giuridica, non solo tra la madre e il figlio, ma anche tra questo ed i fratelli che venissero così “scoperti” (Cass. Sez. U, Sentenza 1946/2017 caso nel quale, peraltro, l'interesse del figlio anche minore soccombe rispetto al diritto all'oblio della madre che confermi la scelta eli anonimato a seguito di interpello riservato).

<sup>5</sup> Anche la Cassazione penale (sent. 11.06.2016 Imp. P.G. in proc. M e altro) ha affermato -con riferimento al delitto di alterazione di stato civile del neonato- che nell'impostazione originaria del codice la tutela del diritto del minore alla verità dell'attestazione ufficiale della propria ascendenza era riferita alla sola discendenza secondo natura, fondata sul presupposto della creazione; con l'evolgersi

Con la legge 40/2004 è stata introdotta in Italia la prima regolamentazione organica della procreazione medicalmente assistita, il cui fulcro risiede, in particolare, negli artt. 6, 8 e 9 secondo i quali il nato da PMA (omologa o eterologa) ha lo stato di figlio (nato nel matrimonio o fuori da esso) della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime.

In caso di PMA eterologa (prima vietata in modo assoluto e a seguito della sentenza Corte Cost. 162/2014, consentita per la coppia cui sia stata diagnosticata sterilità o infertilità assolute e irreversibili) il coniuge o il convivente che ha dato il suo consenso alla pratica non può disconoscere il figlio o esercitare l'impugnativa per difetto di veridicità e la madre non può esercitare la facoltà di non essere nominata nell'atto di nascita; il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato, non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi (art. 9 legge 40/2004).

Quindi, la previsione dell'unicità di *status* di cui all'art. 8 della 40/2004 e il rilievo della filiazione intenzionale, espresso dall'art. 9, evidenziano l'insussistenza della coincidenza tra verità biologica e verità legale e determinano il sorgere di "tutele" nei confronti del nato, non solo in relazione ai "...doveri previsti per la sua formazione, in particolare dagli artt. 30 e 31 della Costituzione, ma ancor prima - in base all'art. 2 Cost. - ai suoi diritti nei confronti di chi si sia liberamente impegnato ad accoglierlo assumendone le relative responsabilità...".<sup>6</sup>

---

del tempo invece il concetto di stato di filiazione è mutato, non essendo più legato a una relazione necessariamente biologica, diventando sempre più considerato quale legame giuridico, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2014, che ha abrogato il divieto di fecondazione eterologa in casi particolari (di cui *infra* nel testo).

<sup>6</sup> Così la Corte Costituzionale, nella sentenza 272/2017: "Proprio al fine di garantire tutela al bambino concepito attraverso fecondazione eterologa, sin da epoca antecedente alla legge n. 40 del 2004, questa Corte - senza mettere in discussione la legittimità di tale pratica, «né [...] il principio di indisponibilità degli *status* nel rapporto di filiazione, principio sul quale sono suscettibili di incidere le varie possibilità di fatto oggi offerte dalle tecniche applicate alla procreazione» - si è preoccupata «invece di tutelare anche la persona nata a seguito di fecondazione assistita, venendo inevitabilmente in gioco plurime esigenze costituzionali. Preminenti in proposito sono le garanzie per il nuovo nato [...], non solo in relazione ai diritti e ai doveri previsti per la sua formazione, in particolare dagli artt. 30 e 31 della

Nell'attuale ordinamento positivo esiste una genitorialità biologica di chi fornisce i gameti maschili o femminili e una genitorialità affettiva e psicologica di chi *in primis* ha accettato di essere genitore di un bambino (già nato, come nel caso dell'adozione) di crescerlo, educarlo, mantenerlo, istruirlo, assumendo il processo mentale e affettivo dell'essere genitori<sup>7</sup>.

La disciplina della pratica della nascita a seguito di fecondazione assistita è un sistema diverso e autonomo rispetto al modello previsto dal codice civile<sup>8</sup> e regola un rapporto familiare nuovo per la sua genesi rispetto al concetto tradizionale di famiglia, prevedendo il rilievo del consenso validamente prestato in un progetto di genitorialità condivisa come momento centrale, distintivo e caratterizzante il riconoscimento dello *status* di figlio del nato (art. 6 della legge).

Invero, la Corte di legittimità ha ripetutamente affermato la necessità di tutelare il diritto fondamentale del nato alla conservazione dello *status filiationis* legittimamente acquisito all'estero nei confronti della madre genetica e alla continuità dei rapporti affettivi "diritto insito nel sistema" tanto che, ricorda la stessa Cassazione, il legislatore "di ciò... ben consapevole ha previsto che, in caso di ricorso a tecniche (allora vietate) di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, il coniuge o convivente consenziente non possa esercitare l'azione di disconoscimento della paternità. Nè impugnare il riconoscimento per difetto di veridicità" (L. n. 40 del 2004, art. 9, comma primo)"<sup>9</sup>.

---

Costituzione, ma ancor prima – in base all'art. 2 della Costituzione – ai suoi diritti nei confronti di chi si sia liberamente impegnato ad accoglierlo assumendone le relative responsabilità: diritti che è compito del legislatore specificare» (sent. C. Cost.n. 347/98)".

<sup>7</sup> Cfr. nella giurisprudenza di merito, il decreto della C.d'A. di Perugia del 18.11.2019 ("In tale tipo di procreazione l'elemento volontaristico/consensuale è assolutamente preminente rispetto al dato della derivazione genetica ai fini della determinazione della filiazione e dell'acquisizione dei relativi *status*") con considerazioni condivise e richiamate anche da questo Collegio.

<sup>8</sup> Cfr. Sent. Cass. 13000/2019.

<sup>9</sup> Cfr. Cass. sent. 19599/2016: "...Le conseguenze della violazione delle prescrizioni e dei divieti posti dalla legge n. 40 del 2004 - imputabile agli adulti che hanno fatto ricorso ad una pratica fecondativa illegale in Italia - non possono ricadere su chi è nato, il quale ha un diritto fondamentale, che dev'essere tutelato, alla conservazione dello *status filiationis* legittimamente acquisito all'estero nei confronti della madre genetica e alla continuità dei rapporti affettivi".



Dunque, compresa l'ipotesi di ricorso a una tecnica vietata (fecondazione eterologa: art. 9), la legge 40/2004 ha comunque voluto garantire l'esistenza del rapporto di filiazione ed evitare qualsiasi rilievo giuridico al rapporto con il donatore, qualsiasi interferenza, conferendo al nato una tutela addirittura più forte di quella assicurata al nato all'interno della famiglia come disciplinata dal c.c.<sup>10</sup>. La rilevanza dell'assenza del legame biologico è ridimensionata anche dalla Corte Cost. con la sentenza 162/2014 allorché ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 della legge 40/2004 nella parte in cui stabilisce il divieto del ricorso a tecniche di PMA di tipo eterologo nei casi di diagnosi di patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute e irreversibili, evidenziando che l'art. 8, comma primo contiene un ampio riferimento ai "nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita" e che in considerazione della genericità di quest'ultima locuzione e dell'essere la PMA di tipo eterologo una *species* del *genus*, rende chiaro che, in virtù di tale norma, anche i nati da quest'ultima tecnica "hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime"<sup>11</sup>.

2.2) Ad avviso della Corte, alle conclusioni sopra esposte in punto di *status* nessun rilievo contrario può derivare dalla condizione giuridica della coppia (che nel caso in esame è unita civilmente): l'art. 5 della legge n. 40/2004 consente l'accesso alla PMA non soltanto alle coppie "coniugate" ma anche alle coppie solo "conviventi".

---

<sup>10</sup> Tale, infatti, è la portata dell'art. 8 legge cit. che prevede, rispetto all'acquisizione dello *status* che "I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6", senza necessità di ulteriori dichiarazioni da parte dei genitori.

<sup>11</sup> Ciò è confermato anche dalla sentenza 205/15 della Corte Costituzionale, secondo cui l'interesse del minore trascende le implicazioni biologiche con la madre e reclama una tutela efficace di tutte le esigenze connesse ad un compiuto ed armonico sviluppo della personalità, anche alla luce del principio della unicità dello *status* di figlio come derivante dalla recente riforma complessiva del diritto di famiglia, da cui deriva che la fonte dello *status* non può creare distinzioni circa l'esercizio della responsabilità parentale. Questa deriva *in primis* dalle disposizioni generali e inderogabili dettate dal c.c. ed in particolare dall'art. 316 c.c., che contempla la condivisione tra "i genitori" della responsabilità in oggetto senza che rilevi come essi siano divenuti tali, e dall'art. 315 bis c.c. che configura in capo al figlio il diritto inalienabile di essere mantenuto, educato, assistito ed istruito dai genitori (senza distinzioni in base alla fonte della genitorialità: naturale, adottiva, o derivante da consenso).

La mancanza nella nozione normativa di "conviventi"<sup>12</sup> di qualsivoglia indicazione in ordine al genere dei componenti depone a favore della possibilità di considerare ricomprese nella medesima anche le coppie dello stesso sesso.

L'art. 8 della legge citata prevede, senza ulteriori distinzioni o limitazioni che "i nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'art. 6".

Deve ritenersi ormai pacifico che nel nostro ordinamento anche le unioni omosessuali rientrano nella nozione di "coppia", da intendersi come una formazione sociale protetta ai sensi dell'art. 2 Cost.<sup>13</sup>.

2.3) A questo punto, è necessario verificare se nel sistema normativo vigente si possano evincere principi di ordine pubblico che ostino al riconoscimento dello *status* di figlio al nato in Italia da tecniche di fecondazione eterologa nell'ambito di un progetto genitoriale riferito a coppia omosessuale<sup>14</sup>.

Come osservato dalla giurisprudenza di merito, "...la chiave di lettura è fornita dall'art. 8 della Legge 40 che assurge a criterio di soluzione del conflitto tra l'esigenza

---

<sup>12</sup> La legge n. 76 del 2016, all'art. 1 comma 36, recita: "Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per 'conviventi di fatto' due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile".

<sup>13</sup> Nella sentenza n. 138/2010 la C. Costituzionale, pur escludendo che le unioni omosessuali possano essere ritenute omogenee al matrimonio, così si è espressa: "...per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, quale stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, attenendone - nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Né può ritenersi che possa esservi una discriminazione fra conviventi eterosessuali e conviventi omosessuali, fondata esclusivamente sull'orientamento sessuale della coppia (cfr. CEDU X c. Austria del 19 febbraio 2013 e sentenza Schalk e Kopf, Austria, ric. n. 3014/04).

<sup>14</sup> Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato, d'altra parte, in più occasioni, che nella materia della PMA, la quale solleva delicate questioni eli ordine etico e morale, gli Stati conservano - segnatamente quanto ai temi sui quali non si registri un generale consenso - un ampio margine di apprezzamento (tra le altre, sentenze 28 agosto 2012, Costa e Pavan contro Italia; Grande Camera, 3 novembre 2011, S. H. e altri contro Austria).

di garantire stabilità e certezza dello *status* dell'individuo procreato e la previsione di divieti e la comminazione di sanzioni in capo ai titolari delle altre posizioni giuridiche coinvolte (protagonisti del progetto genitoriale, terzi partecipi all'atto procreativo in via genetica o in via di contributo professionale)<sup>15</sup>.

La norma, infatti, secondo la Corte di Cassazione (sent. 13000/2019) "...esprime l'assoluta centralità del consenso come fattore determinante la genitorialità in relazione ai nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di PMA. La norma non contiene alcun richiamo ai suoi precedenti artt. 4 e 5, con i quali si definiscono i confini soggettivi dell'accesso alla PMA, così dimostrando una sicura preminenza della tutela del nascituro, sotto il peculiare profilo del conseguimento della certezza dello *status filiationis*, rispetto all'interesse, pure perseguito dal legislatore, di regolare rigidamente l'accesso a tale diversa modalità procreativa".

Questo si evince anche dalla considerazione che l'art. 8 è collocato nel Capo III della legge 40 in modo autonomo da un punto di vista sistematico<sup>16</sup> ed essa appresta tutela al figlio senza alcun richiamo né alle norme sui divieti, espressi dall'art. 5 né agli effetti della violazione di essi<sup>17</sup>, in una prospettiva di salvaguardia dei diritti del concepito e del futuro nato indipendentemente dalle condizioni di accesso alle pratiche considerate: tale previsione esprime un principio fondamentale e generale, rispetto al quale le altre disposizioni cedono il passo<sup>18</sup>.

Del resto, "stabilire un rapporto necessario tra interesse del minore alla conservazione dello *status* e modalità della procreazione significherebbe sovrapporre acriticamente all'interesse del minore il mero "disfavore" dell'ordinamento verso talune tecniche o

<sup>15</sup> Così in C.d'A. di Perugia del 18.11.2019.

<sup>16</sup> L'art. 8 è contenuto nell'autonomo Capo III, mentre nel Capo I sono indicati i principi e le finalità cui la PMA deve essere preordinata; nel Capo V il regime di tipo penale e amministrativo; nel Capo II le norme sull'accesso alle tecniche di procreazione assistita tra cui spiccano le norme sui requisiti soggettivi (art.5) e sul consenso informato (art. 6).

<sup>17</sup> Ivi compresa, quindi, la violazione della prescrizione dell'eterosessualità della coppia, diversamente da quanto affermato, in un *obiter dictum* dalla C. Cost. nella sentenza 237/2019, di cui infra.

<sup>18</sup> Fatto ovviamente salvo l'art. 6, che prevede la prestazione di valido consenso (essendo questo il presupposto del ricorso alla PMA e il momento fondante della genitorialità intenzionale) e il rispetto della dignità umana che informa il divieto di surrogazione di maternità, di cui all'art. 12, comma sesto.

pratiche di PMA” realizzando un’operazione all’evidenza contrastante con il “*best interest of the child*” cioè la stabilità dello status acquisito con la nascita -anche se non corrispondente alla verità biologica”<sup>19</sup>.

2.4) Nel lavoro interpretativo, teso a realizzare il miglior bilanciamento degli interessi convergenti e confliggenti, anche questa Corte deve illuminare e conformare le proprie valutazioni in modo da attribuire preminenza all’interesse dell’*incolpevole* nato, operazione metodologica imposta sia dalle fonti sovranazionali (art. 23<sup>20</sup> del Regolamento C.E. 2201/2003; Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20.11.1989; Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli del 25 gennaio 1996; art. 24<sup>21</sup> della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000) sia dall’ordinamento interno. In questo, l’interesse morale e materiale del minore (la cui tutela è già implicita nell’art. 30 Cost., comma primo, sul diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli) ha assunto carattere di piena centralità <sup>22</sup> dopo la riforma attuata con la legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), la disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei

---

<sup>19</sup> Ibid. C.d’A. di Perugia del 18.11.2019.

<sup>20</sup> Regolamento C.E. 2201/2003, Articolo 23. Motivi di non riconoscimento delle decisioni relative alla responsabilità genitoriale: “Le decisioni relative alla responsabilità genitoriale non sono riconosciute nei casi seguenti: a) se, tenuto conto dell’interesse superiore del minore, il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto; b) se, salvo i casi d’urgenza, la decisione è stata resa senza che il minore abbia avuto la possibilità di essere ascoltato, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato membro richiesto; c) quando è resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione; d) su richiesta di colui che ritiene che la decisione sia lesiva della propria responsabilità genitoriale, se è stata emessa senza dargli la possibilità di essere ascoltato; e) se la decisione è incompatibile con una decisione successiva sulla responsabilità genitoriale emessa nello Stato membro richiesto; f) se la decisione è incompatibile con una decisione successiva sulla responsabilità genitoriale emessa in un altro Stato membro o nel paese terzo in cui il minore risiede, la quale soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto; o g) se la procedura prevista dall’articolo 56 non è stata rispettata.

<sup>21</sup> Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, Articolo 24, Diritti del minore: “1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. 2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente. 3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.”

<sup>22</sup> Secondo la ricognizione normativa suggerita da Cass. 19599/2016.

minori, come modificata dalla L. 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla L. 4 maggio 1983, n.184), novelle normative “che hanno introdotto forme di tutela dei diritti del minore sempre più incisive (cfr. artt. 336 bis e 337 quater c.c., inseriti dal D.Lgs. n. 154 del 2013, artt. 53 e 55, e, da ultimo la L. 19 ottobre 2015, n.173, sul diritto alla continuità dei rapporti affettivi dei minori in affido familiare)”.

Il riconoscimento e la tutela del preminente interesse del minore traspaiono anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale che nella sentenza del 205/2015<sup>23</sup> ricorda: “...la giurisprudenza di questa Corte...ha contribuito a definirne i multiformi contenuti... In questa prospettiva, l’interesse del minore, che trascende le implicazioni meramente biologiche del rapporto con la madre, reclama una tutela efficace di tutte le esigenze connesse a un compiuto e armonico sviluppo della personalità...Proprio per questa nuova pienezza di significato, che trae ispirazione e coerenza dai precetti costituzionali, l’interesse del minore non può patire discriminazioni arbitrarie, legate al dato accidentale della tipologia del rapporto di lavoro facente capo alla madre o delle particolarità del rapporto di filiazione che si instaura...”<sup>24</sup>.

L’insieme delle fonti normative citate, come interpretate anche dalla giurisprudenza internazionale, sanciscono, in tema di rapporti familiari, la prevalenza del diritto del minore ad una relazione di genitorialità certa, come espressamente riconosciuto nell’art. 8, par. primo della Convenzione di New York sul “diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali” oltre

---

<sup>23</sup> La Corte, nella sentenza citata aveva affrontato il tema dell’illegittimità costituzionale dell’art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella versione antecedente alle novità introdotte dall’art. 20 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, nella parte in cui, per il caso di adozione nazionale, prevedeva che l’indennità di maternità spetti alla madre libera professionista solo se il bambino non abbia superato i sei anni di età.

<sup>24</sup> Affermazione dello stesso principio è contenuto nell’art. 251 c.c., ove il criterio per l’autorizzazione al riconoscimento del figlio nato da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela o di affinità è costituito dall’interesse del figlio e dalla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.

ad essere strettamente connesso con il diritto alla vita privata e all'identità, non solo fisica, ma anche personale e sociale del minore<sup>25</sup>.

2.5) L'interesse del figlio, come nel caso in esame, è quello di acquisire rapidamente la stabilità della propria discendenza bi-genitoriale (con il corollario del rapporto di parentela con il ramo della madre intenzionale e tutti i conseguenti diritti ereditari), elemento di primaria rilevanza nella costruzione della propria identità familiare e sociale derivante dall'essere nato nell'ambito di un progetto di genitorialità, realizzato mediante PMA effettuata all'estero, come evincibile sia dagli artt. 2 e 30 Cost., secondo cui il nato ha diritto oltre che di crescere nell'ambito della propria famiglia, anche di avere certezza della propria provenienza (secondo il codice civile biologica, secondo la legge 40 fondata sul consenso ad un progetto di genitorialità), rivelandosi tale provenienza come uno degli aspetti in cui si manifesta la sua identità personale<sup>26</sup>.

L'ordinamento nazionale già ammette la possibilità di circolazione dello *status* (in quanto non in violazione dell'ordine pubblico), rispetto alla *partner* della partorientente priva di legame genetico con il figlio in ipotesi di fecondazione eterologa avvenuta all'estero come riconosciuto dalla Suprema Corte in una decisione riguardante la rettifica, a seguito della modifica apportata dall'ufficiale di stato civile straniero, dell'atto di nascita di minore formato all'estero e già trascritto<sup>27</sup>, valorizzando

---

<sup>25</sup> A titolo esemplificativo: Corte EDU, 1.3/6/1979, M. v. Belgio; 26/5/199-, K. v. Irlanda; 27/4/2010, M. e B. v. Italia; 27/1/2015, P. e C. v. Italia, ove espressamente si afferma che l'esigenza di tutelare l'ordine pubblico non può utilizzarsi in modo automatico senza prendere in considerazione l'interesse del minore e la relazione genitoriale, indipendentemente dal legame genetico).

<sup>26</sup> Cfr. Cass. 13000/2019; Cass. 6963/2018; Cass. SS.UU. n. 1946/2017; Cass. 15024/2016.

<sup>27</sup> Cfr. Cass. Sez. I, Sent. n. 14878/2017 e Corte d'A. Perugia, decreto 17.08.2018 "Il riconoscimento del rapporto di filiazione, legalmente e pacificamente esistente in Spagna, e dei diritti inerenti a tale *status* (la possibilità, ad esempio, di acquisite rapporti di parentela con il ramo della madre genetica e tutti i conseguenti diritti ereditari) fondano l'identità familiare e sociale legittimamente acquisita all'estero dal minore; è indubbio che l'"incertezza giuridica" al riguardo, stigmatizzata dalla Corte EDU (cfr. Corte EDU, Mennesson, c. Francia ric. N 6519/11 e Labassee) quale "situazione giuridica claudicante", influirebbe negativamente sulla definizione di identità personale del minore e radicherebbe una violazione dell'art. 24, par. 3, della Carta dei diritti UE, che sancisce il diritto a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori, indipendentemente – all'evidenza – dal loro sesso o orientamento sessuale."

l'attenuazione dell'essenzialità del legame biologico tra il nascituro e gli aspiranti genitori, quale risulta dopo pronuncia della Corte Costituzionale n. 162/2014 sul divieto di ricorso a tecniche di PMA di tipo eterologo.

Con la richiamata pronuncia n. 19599/2016 che ha trovato conferma in altre successive (tra le altre, Cass. 15 giugno 2017 n. 14878) e nessuna pronuncia in dissenso, la Corte di Cassazione ha affermato i seguenti principi di diritto "...il riconoscimento e la trascrizione nei registri dello stato civile in Italia di un atto straniero, validamente formato in Spagna, nel quale risulti la nascita di un figlio da due donne- in particolare, da una donna italiana (indicata come madre B) che ha donato l'ovulo ad una donna spagnola (indicata come madre A) che l'ha partorito, nell'ambito di un progetto genitoriale realizzato dalla coppia, coniugata in quel paese nell'ambito di un progetto genitoriale realizzato dalla coppia, coniugata in quel paese- non contrastano con l'ordine pubblico per il solo fatto che il legislatore nazionale non preveda o vieti il verificarsi di una simile fattispecie sul territorio italiano, dovendosi avere riguardo al principio, di rilevanza costituzionale primaria, dell'interesse superiore del minore, che si sostanzia nel suo diritto alla continuità dello *status filiationis*, validamente acquisito all'estero (nella specie, in un altro paese della UE)" e ancora che "...l'atto di nascita straniero (valido, nella specie, sulla base di una legge in vigore in un altro paese della UE) da cui risulti la nascita di un figlio da due madri (per avere l'una donato l'ovulo e l'altra partorito), non contrasta, di per sé, con l'ordine pubblico per il fatto che la tecnica procreativa utilizzata non sia riconosciuta nell'ordinamento italiano dalla legge n. 40 del 2004, la quale rappresenta una delle possibili modalità di attuazione del potere regolatorio attribuito al legislatore ordinario su una materia, pur eticamente sensibile e di rilevanza costituzionale, sulla quale le scelte legislative non sono costituzionalmente obbligate".

Anche l'art. 9 della L. 40/2004, successivamente all'intervento della Corte Costituzionale con la sent. 162/2014 (che ha dichiarato incostituzionale il divieto assoluto di fecondazione eterologa di cui all'art. 4 comma terzo l. cit.), conferma che

per il legislatore ordinario la discendenza genetica non è principio fondante il riconoscimento della genitorialità<sup>28</sup>.

La questione della genitorialità delle coppie omosessuali è stata di recente oggetto di nuovo approfondimento delle SSUU della Suprema Corte che (in tema di riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero) ha affermato che la compatibilità con l'ordine pubblico, richiesta dalla L. n. 218 del 1995, artt. 6 e ss., dev'essere valutata alla stregua non solo dei principi fondamentali della nostra Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui gli stessi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti, nonché dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, la cui opera di sintesi e ricomposizione dà forma a quel

---

<sup>28</sup> In questo stesso senso si collocano varie decisioni dei giudici di merito: Tribunale di Genova, decreto 8 novembre 2018, nella cui motivazione si legge "... pertanto, accanto ad una genitorialità biologica esiste, nel nostro ordinamento, una "genitorialità affettiva e psicologica" oggetto di specifica disciplina nella legge n. 40/2004, con riguardo agli effetti del consenso alla tecnica di p.m.a. sulla determinazione della filiazione disciplinati agli artt. 6, 8 e 9, modalità di determinazione della filiazione inserita in un percorso evolutivo del nostro ordinamento che, anche in relazione alla genitorialità biologica, ha riconosciuto rilievo sempre maggiore non solo e non tanto alla salvaguardia di situazioni di fatto consolidate, ma anche alla loro conservazione sulla base del consenso dei soggetti interessati, richiamando anche i principi sottesi alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 272/2017 per cui l'eventuale illiceità della tecnica procreativa cui si sia fatto ricorso non cancella automaticamente l'interesse del minore alla conservazione dello *status* così acquisito, tanto che la legge n. 40/2004 facendo discendere la determinazione della filiazione al consenso alla tecnica, indipendentemente dalla sua liceità in attuazione dei principi fondanti l'unicità dello status di figlio nella riforma della filiazione." (...) "... l'omogenitorialità si inserisce nelle diverse forme di esercizio dell'autodeterminazione affettiva e familiare riconosciute dal nostro ordinamento ... l'assetto giuridico è sempre più complesso e variegato ed in questo settore non si può più fare esclusivo riferimento ai concetti tradizionali di paternità, maternità, filiazione, derivanti dal dato procreativo naturale." (...) "In conclusione e conseguenza, la genitorialità della madre non biologica deve avere un riscontro anche formale nel certificato emesso dallo Stato Civile, a cui consegue e che consente quella stessa tutela che hanno i figli di coppie eterosessuali, nelle ipotesi come quella in esame, per cui deve essere accolta la richiesta di rettifica..."; Tribunale di Bologna, decreto 6 luglio 2018; Corte d'A. di Perugia, decreto 7 agosto 2018 nel quale è affermato che l'atto di nascita straniero, validamente formato a seguito di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo e recante l'indicazione di due madri, non contrasta con l'ordine pubblico internazionale per il fatto che la tecnica procreativa utilizzata non sia riconosciuta nell'ordinamento italiano dalla L. n. 40/2004, rappresentando quest'ultima una delle possibili modalità di attuazione del potere regolatorio attribuito al legislatore ordinario. In ipotesi di procreazione medicalmente assistita si deve rilevare come a norma dell'art. 8 della legge 40 del 2004 l'elemento volontaristico e consensuale abbia assoluta preminenza rispetto alla derivazione genetica, sicché il criterio di determinazione della filiazione si basa esclusivamente sul consenso dei due membri della coppia alla tecnica di PMA.



diritto vivente dal quale non può prescindersi nella ricostruzione delle nozione di ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti dell'ordinamento in un determinato momento storico (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 12193/2019).

Conseguentemente, la Corte ha ritenuto che il riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata e il genitore d'intenzione munito della cittadinanza italiana trova ostacolo nel divieto della surrogazione di maternità previsto dall'art. 12, comma 6, L. 40/2004, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l'istituto dell'adozione, valori, non irragionevolmente ritenuti prevalenti<sup>29</sup>: il nato "...ha il diritto fondamentale, che dev'essere tutelato, alla conservazione dello *status filiationis* legittimamente acquisito all'estero ... tale interesse ... è destinato ad affievolirsi in caso di ricorso alla surrogazione di maternità, il cui divieto, nell'ottica fatta propria dal Giudice delle leggi, viene a configurarsi come l'anello necessario di congiunzione tra la disciplina della procreazione medicalmente assistita e quella generale della filiazione, segnando il limite oltre il quale cessa di agire il principio di autoresponsabilità fondato sul consenso prestato alla predetta pratica, e torna ad operare il *favor veritatis*, che giustifica la prevalenza dell'identità genetica e biologica".

Questo è, tuttavia, l'unico limite<sup>30</sup> finora affermato dal Giudice nomofilattico all'operatività del principio preminente di tutela dello *status* di figlio nato da tecniche di PMA, che in ogni altra ipotesi di violazione delle regole di accesso alle pratiche di fecondazione assistita resta impregiudicato, per effetto di chiara scelta legislativa

---

<sup>29</sup> Già con la sentenza 24001/2014, in cui la madre biologico-genetica era estranea alla coppia (eterosessuale in quel caso) la S.C. aveva confermato il divieto di maternità surrogata, dichiarando il minore così generato, in stato di abbandono e perciò adottabile.

<sup>30</sup> Unitamente al principio della valida formazione ed espressione del consenso di cui all'art. 6 L. 40/2004.

rinvenibile nella piana formulazione dell'art. 8 e nel sistema sanzionatorio attenuato di cui agli artt. art. 5 e 12 co 2 e 8 della stessa legge.

4) Può dunque concludersi che il divieto di ricorso alla pratica di fecondazione assistita alle coppie dello stesso sesso "non esprime un valore costituzionale superiore ed inderogabile, idoneo ad assurgere a principio di ordine pubblico"<sup>31</sup> in quanto lo stesso legislatore, come dimostrato con l'*excursus* che precede, contempera tale previsione con il riconoscimento di tutela dell'interesse superiore del nato, consentendo l'acquisizione dello *status filiationis* indipendentemente dalla pratica di fecondazione realizzata.

Né alcun argomento in contrario può essere tratto dall'art. 250 c.c., il cui ambito di applicazione riguarda espressamente una fattispecie circoscritta di genitorialità naturale realizzatasi al di fuori della costanza di matrimonio di ciascun genitore con altro soggetto.

4.1) Ciò posto se, come già ricostruito, la legge 40/2004 con gli interventi riformatori della Corte Costituzionale, ha introdotto nell'ordinamento un sistema "nuovo e autonomo" di filiazione, ritiene la Corte necessario verificare se le norme che lo disciplinano vietino la formazione di un atto di nascita quale quello di cui si discute.

Si è visto che non vi è di ostacolo l'orientamento sessuale, che non incide sulla considerazione come coppia delle ricorrenti, né l'assenza di legame genetico di una delle due con il figlio, né il ricorso ad una tecnica vietata in Italia.

Noah è nato da una coppia nell'ambito di un progetto familiare voluto da entrambi i componenti, essendosi la madre non biologica assunta, attraverso il consenso alla fecondazione eterologa, irreversibilmente, il ruolo e i doveri del genitore.

---

<sup>31</sup> Ancora in Cass. sent. 19599/2016: "...La previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria (L. n. 40 del 2004, art. 12, comma 2) per i terzi che applichino le tecniche di fecondazione eterologa alle coppie composte da persone dello stesso sesso, non esprime un valore costituzionale superiore e inderogabile, idoneo ad assurgere a principio di ordine pubblico".

Nel sistema delineato, l'identità di sesso dei genitori e la pratica usata per la procreazione in nessuna norma sono espressamente considerati come origine e fondamento di un divieto di formazione di un atto di nascita descrittivo della detta realtà.

Non osta a ciò neanche la lettera dell'art. 29 d p.f. 396/2000 che disciplina il contenuto dell'atto di nascita, in quanto la formulazione di tale norma non preclude la possibilità del genitore intenzionale di essere indicata, assieme alla madre che ha partorito e con il suo consenso, quale secondo genitore, essendo *partner* nella coppia unita civilmente che, previa prestazione del consenso, si è reso genitore intenzionale.

Nemmeno contraddice tale conclusione l'art. 269 c.c. (secondo cui, nel nostro ordinamento, madre è colei che partorisce) che, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata offerta da Cass. sent. n. 19599/2016 non può essere assunto a principio inderogabile di ordine pubblico, in quanto tale regola non costituisce un principio fondamentale di rango costituzionale, ma piuttosto costituisce norma sulla prova della filiazione.

Né è di ostacolo il recente arresto della Corte Costituzionale con la sent. n. 221/2019, provocato dalla rimessione di questione relativa all'omessa previsione della possibilità di accesso alle tecniche di PMA per le coppie omosessuali, che non riguarda una ipotesi di genitorialità sociale e di tutela del minore nato, ma il diritto della coppia di accedere alle tecniche di procreazione<sup>32</sup>.

---

<sup>32</sup> Infatti, con la recente sentenza n. 221 del 2019, la Corte Costituzionale –nel respingere le censure di illegittimità costituzionale rivolte all'art. 5 e all'art. 12, commi 2, 9 e 10, nonché gli artt. 1, commi 1 e 2, e 4 della legge n. 40 del 2004, per asserito contrasto con i parametri di cui agli artt. 2, 3, 11, 31, secondo comma, 32, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e con altre disposizioni sovranazionali– ha affermato che «[l]'esclusione dalla PMA delle coppie formate da due donne non è [...] fonte di alcuna distonia e neppure di una discriminazione basata sull'orientamento sessuale». Ha, inoltre, ricordato come in questo senso si sia espressa la Corte europea dei diritti dell'uomo, per la quale una legge nazionale che riservi il ricorso all'inseminazione artificiale a coppie eterosessuali sterili, attribuendole una finalità terapeutica, non può essere considerata fonte di un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti delle coppie omosessuali, rilevante agli effetti

Altrettanto inconferente, rispetto al caso in esame, è la recente sentenza Corte Cost. n. 237/2019, che in un *obiter dictum*, si è limitata a ribadire come alla coppia omosessuale sia la legge 40/2004 (prevedendo la diversità di genere) sia la legge 76/2016 sulle unioni civili non consentono tuttora in Italia la filiazione adottiva né per fecondazione assistita: la Corte Cost., affermando la legittimità, in quanto non discriminatoria, della negazione in Italia dell'accesso alla PMA per le coppie same-sex privilegia la prospettiva del diritto degli adulti alla procreazione.

Tuttavia, nel caso in esame 1) il minore è stato generato con il ricorso lecito della coppia alla PMA all'estero e l'espressione di consenso alla tecnica (analogo a quello previsto dall'art. 6 l. 40/2004, cfr. documentazione prodotta dalle reclamate); 2) l'ordinamento positivo pur non ammettendo ancora in Italia il ricorso alla fecondazione eterologa per la coppia formata da donne, sancisce all'art. 8 legge 40/2004 l'uguaglianza di stato dei figli nati con il ricorso a pratiche assistite senza altre distinzioni; 3) la S.C. ha più volte riconosciuto la sussistenza dello *status filiationis* del nato nei confronti della madre intenzionale nel caso di PMA eterologa praticata all'estero; 4) la nota sentenza della Cassazione SS.UU. n. 12193/2019 limita alla sola ipotesi di maternità surrogata, per la sua contrarietà all'ordine pubblico e la previsione di una sanzione penale, il mancato riconoscimento del rapporto di filiazione in assenza di discendenza biologico o genetica.

Infatti, va osservato che nei casi in cui la Corte di Cassazione ha confermato la trascrivibilità di atti di nascita formati all'estero da coppie di donne ricorse all'eterologa, il punto nodale della decisione era costituito dalla non contrarietà all'ordine pubblico dell'atto da trascrivere: non potrebbe non rilevarsi una palese e ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla coppia che abbia deciso di far nascere il figlio in Italia, a parità di ricorso a tecniche di PMA (eterologa, non con surrogazione), senza che ciò trovi alcun ragionevole fondamento, trattandosi pur sempre di valutare l'unico limite della contrarietà all'ordine pubblico.

---

degli artt. 8 e 14 CEDU: ciò proprio perché la situazione delle seconde non è paragonabile a quella delle prime (Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 15 marzo 2012, Gas e Dubois contro Francia).

Si tratta, in ultima analisi, del medesimo limite imposto all'Ufficiale di stato civile nel recepimento delle dichiarazioni a lui fatte relativamente allo *status* della persona, e che pertanto andrebbe valutato alla stregua degli stessi principi che regolano la circolazione degli *status* in ambito eurounitario.

Questo consentirebbe altresì di evitare la disparità di trattamento, quanto al riconoscimento dello *status filiationis*, che verrebbe riservato ai nati in Italia, discriminati nei loro diritti assoluti in ragione del luogo di nascita, con una sorta di "*capitis deminutio perpetua* e irrimediabile... come conseguenza oggettiva di comportamenti di terzi soggetti", che costituirebbe "una evidente violazione del diritto a uno *status filiationis*, riconducibile all'art. 2 della Costituzione, e del principio costituzionale di uguaglianza, come pari dignità sociale di tutti i cittadini e come divieto di differenziazioni legislative basate su condizioni personali e sociali"<sup>33</sup>.

Posto che per gli argomenti illustrati la discendenza genetica non è quindi principio fondante il riconoscimento della genitorialità, alla domanda delle odierne reclamate non è opponibile "un principio di ordine pubblico, consistente nella pretesa esistenza di un vincolo o divieto costituzionale che precluderebbe alle coppie dello stesso sesso di accogliere e generare figli, venendo in rilievo la fondamentale e generale libertà delle persone di autodeterminarsi e di formare una famiglia, a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle consentite dalla legge alle coppie di persone di sesso diverso"<sup>34</sup>.

Da ultimo, il richiamo all'istituto dell'adozione, cui l'ordinamento affida la realizzazione di progetti di genitorialità priva di legami biologici con il nato, non appare adeguato a garantire, anche nel caso in esame, la tutela dell'identità personale del minore<sup>35</sup>: non si tratta, infatti, di assicurare al minore il complesso dei diritti che

---

<sup>33</sup> Cfr. Corte Cost. 494/2002.

<sup>34</sup> Ancora in Cassazione civile, sez. I, sent. 30.09.2016, n. 19599.

<sup>35</sup> Per la precisione, la Cassazione, con la sentenza 12962/2016 ha riconosciuto solamente la possibilità di adozione del figlio del partner nelle coppie omosessuali nella forma dell'adozione non legittimante, prevista dall'art. 44 lettera d) della legge 184/83 (c.d. "stepchild adoption").

conseguono a un suo inserimento all'interno di una famiglia che lo accolga ma di riconoscere giuridicamente -con l'attribuzione dello *status*- il suo inserimento *ab origine* in un progetto di vita familiare manifestato all'esterno mediante la prestazione del consenso ex art. 6 L. 40, in assenza del quale egli non sarebbe stato procreato. Non si tratta, infatti, di salvaguardare il diritto alla vita familiare bensì di salvaguardare il diritto (diverso, e ancor più pregnante) all'identità personale che è strettamente collegato alla genitorialità intenzionale: prima ancora del diritto a essere cresciuto e educato in quell'ambito familiare e di godere della protezione normativa offerta dalle norme sull'adozione (peraltro, in modo parziale, essendo riconosciuto applicabile solo l'art. 44 lettera d), il minore ha un fondamentale diritto di essere riconosciuto quale frutto di un progetto genitoriale, anche se esso si sia realizzato in violazione di norme ordinarie interne (che non assurgono a principi di ordine pubblico, come già detto<sup>36</sup>).

Quanto all'attribuzione del doppio cognome, la Corte costituzionale, con sentenza n. 286/2016 ha dichiarato costituzionalmente illegittima - per violazione degli art. 2, 3 e 29 Cost.- la norma desumibile dagli art. 237, 262 e 299 c.c., 72, 10 comma, r.d. n. 1238 del 1939, 33 e 3 d.p.r. n. 396 del 2000, nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno, pregiudicando il diritto all'identità personale del minore con irragionevole disparità di trattamento tra i membri della coppia, in nessun modo giustificata dalla finalità di salvaguardia dell'unità familiare<sup>37</sup>. Quindi l'attribuzione del cognome anche del genitore intenzionale realizza il diritto del figlio all'identità personale - che ha copertura costituzionale assoluta e che nel nome trova il suo primo riscontro- e il paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali nel processo di costruzione dell'identità personale.

5) Così ricostruiti i principi che presidiano la materia, la Corte ritiene che sulla base delle norme della legge 40/2004 e in particolare degli artt. 6 e 8, la genitorialità

---

<sup>36</sup> Così in C.d'A. di Perugia del 18.11.2019.

<sup>37</sup> *Ibidem*.

da PMA, anche eterologa è vera genitorialità, fondata sul consenso, nell'ambito di un progetto di genitorialità condivisa che talora può prescindere dal legame biologico e che, approntando una forte tutela per il nato, costituisce un sistema a sé stante di genitorialità, autonomo rispetto ai requisiti della famiglia codicistica o tradizionale.

Per le considerazioni esposte, nel caso esaminato di NOAH può affermarsi accertata la "corrispondenza tra il fatto quale dovrebbe essere nella corretta applicazione della legge e quello che risulta dall'atto di stato civile": trattandosi, pertanto, di atto di nascita formato in modo legittimo con la menzione delle due figure genitoriali dello stesso sesso, l'Ufficiale dello stato civile di Rovereto non ne avrebbe dovuto rifiutare la trascrizione, non potendo opporre alcuna ragione di difformità fondata sul genere.

In conclusione, sussiste in capo alle reclamate e al minore il diritto alla trascrizione dell'atto di nascita del figlio, presso il Comune di residenza della coppia ILARIA e ANNARITA, con l'indicazione della bi-genitorialità come legittimamente dichiarata e indicata in sede di formazione dell'atto di nascita e come ordinato dal Tribunale di Rovereto.

Per le ragioni esposte, il reclamo va respinto in quanto non fondato.

La complessità e particolarità della vicenda, unitamente all'assenza di un consolidato orientamento atteso il dibattito tuttora esistente in dottrina e giurisprudenza, costituiscono motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, respinge il reclamo.


Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Trento, 16 gennaio 2020

Il Consigliere estensore



Il Presidente



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

1001555 Direzione Provinciale

